



Comune di Pontelongo

Provincia di Padova

“IL SINDACO”

PEC: comunePontelongo.pd@legalmailpa.it

Cod. Fisc. 80009850282
Via Roma, 271 cap 35029
Tel. 0499775044
Fax 0499775565

**Medaglia d'argento al Valore
Civile**

Prot. nr. assegnato dal sistema

ORDINANZA NR. 27 DEL 02/10/2025

OGGETTO: MISURE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO NEL PERIODO DAL 01.10.2025 AL 30.04.2026 (alcune misure sono più estese temporalmente)

IL SINDACO

PREMESSO che:

- l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano con effetti negativi sulla salute e costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana dove le specifiche condizioni orografiche e meteoclimatiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti con particolare riferimento alle polveri sottili;
- il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa” fissa i limiti di legge per gli inquinanti atmosferici ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente - conferma, tra l'altro, il valore limite giornaliero per le polveri sottili (PM10) pari a 50 µg/m³ da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile – e prevede l'attuazione di misure di riduzione delle emissioni;
- la Corte di giustizia della Commissione Europea, con sentenza del 10 novembre 2020, ha condannato l'Italia per il superamento sistematico e continuato, a partire dal 2008, dei valori limite giornalieri e del valore limite annuale delle polveri sottili e per non aver adottato misure appropriate per garantire il rispetto di tali valori limite, a questa seguiranno sanzioni per l'Italia;
- il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenzia come le polveri PM10 permangano un inquinante critico in particolare relativamente al superamento del valore limite giornaliero;

ATTESO che la Regione Veneto con D.C.R. n. 57 del 11/11/2004, ha approvato il Piano Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.), quale strumento di valutazione della qualità dell'aria, nonché come documento strategico per la predisposizione delle misure di contrasto all'inquinamento atmosferico da attuare nel territorio regionale;

VISTO il D.Lgs. 13/08/2010, n.155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" ed in particolare l'art. 9, che attribuisce alle Regioni e alle Province autonome la competenza ad adottare i piani che prevedano le misure utili a limitare le principali sorgenti di emissione al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi sulla salute umana e per l'ambiente nel suo complesso, e che stabilisce, tra l'altro, il valore limite nelle 24 ore, per la protezione della salute umana, pari a 50 µg/m³ (come media giornaliera della concentrazione di PM10) da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;

CONSIDERATO che il D.L. n. 121/2023 (convertito con Legge n. 155/2023), al fine di assicurare l'esecuzione della Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 10/11/2020 nella causa C-644/18, ha richiesto alle quattro regioni del Bacino Padano (Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Piemonte) l'aggiornamento dei rispettivi "piani di qualità dell'aria" modificando, ove necessario, i relativi provvedimenti attuativi, entro dodici mesi dall'approvazione del Decreto Legge stesso;

DATO ATTO che, in risposta alla sentenza di condanna della Corte di Giustizia Europea sopra menzionata, la D.G.R.V. n. 238 del 02.03.2021 "Piano straordinario per la qualità dell'aria coordinato tra le regioni del bacino Padano", successivamente integrata con DGRV n. 1089 del 09.08.2021, ha introdotto una serie di misure straordinarie finalizzate a contenere le emissioni dirette di PM e dei principali precursori (NOx e NH3);

TENUTO CONTO che la Regione Veneto, dando seguito alla proposta di Aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, adottata con DGR n. 480 del 02/05/2024, previa verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (V.A.S.), ha approvato l'aggiornamento del P.R.T.R.A., con D.G.R.V. n. 377 in data 15/04/2025;

VISTO l'art. 7 comma 3 dell'Appendice A2 "Normativa generale" della DGR n.337 del 15/04/2025, ai sensi del quale il T.T.Z. provinciale è tenuto alla verifica annuale, entro il 31 ottobre, dell'adozione delle ordinanze da parte dei Comuni, e successiva trasmissione dei risultati alla U.O. Qualità dell'Aria e Tutela dell'Atmosfera;

VISTA la D.G.R.V. n. 836 del 06/06/2017, il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", recante una serie di interventi comuni da porre in concorso con quelli già previsti dal P.R.T.R.A., nel quadro di un'azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM10: traffico, combustioni all'aperto, riscaldamento civile, agricoltura;

CONSIDERATO che le misure di contenimento dell'inquinamento atmosferico da attuare durante il semestre ottobre-aprile, sono modulate in funzione dei livelli di allerta 0 "verde", 1 "arancio", 2 "rosso", in relazione alla valutazione della criticità legata alle concentrazioni di PM₁₀:

- il livello di allerta 1 - colore arancio - si attiva quando vengono misurati e previsti almeno 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero per il PM₁₀;
- il livello di allerta 2 - colore rosso - si attiva quando vengono misurati e previsti almeno 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero per il PM₁₀;
- in tutti gli altri casi è attivo il livello nessuna allerta - colore verde.

Per il ritorno al livello nessuna allerta - colore verde da una criticità superiore (arancio o rosso) sono necessari 2 giorni consecutivi, misurati e previsti, di rispetto del valore limite giornaliero per il PM₁₀.

PRECISATO che il meccanismo di attivazione, non attivazione e disattivazione delle misure temporanee di livello 1 e 2 avviene sulla base della verifica da parte di ARPAV dei dati sulla qualità dell'aria e delle previsioni meteorologiche più o meno favorevoli alla dispersione degli inquinanti; che il lunedì, mercoledì e venerdì sono i giorni di controllo dei dati di qualità sui giorni antecedenti. Al raggiungimento del livello di allerta si attiveranno le misure temporanee il giorno successivo a quello di controllo e resteranno in vigore fino al giorno di controllo successivo;

PRESO ATTO dell'esito dell'incontro del Tavolo Tecnico Zonale provinciale riunito il 11/09/2025, esplicitato nella Disposizione n. 45 approvata nel medesimo incontro, acquisita al Protocollo Comunale con il n. 8237 del 23/09/2025, e recante le misure di contrasto dell'inquinamento atmosferico da applicare secondo i livelli di allerta 0 "Verde", 1 "Arancio", 2 "Rosso", nei seguenti ambiti:

- circolazione stradale (solo per i Comuni dell'agglomerato e maggiori di 10.000 ab.) comprese le domeniche ecologiche;
- installazione e utilizzo degli impianti termici;
- disposizioni sulla dispersione termica

- abbruciamimenti di residui vegetali;
- disposizioni su falò tradizionali, fuochi d'artificio e barbecue;

TENUTO CONTO della Relazione Regionale della Qualità dell'Aria (anno di riferimento 2024), redatta da ARPAV ai sensi della L.R. n. 11/2001, art. 81, nella quale si attesta un diffuso sfioramento del valore limite di superamenti/anno (35) per il PM10 su tutta la pianura Veneta;

PREMESSO che il miglioramento della qualità dell'aria rappresenta un fattore determinante per il benessere dei cittadini e per la tutela del patrimonio ambientale ed il suo perseguimento può avvenire sia con l'adozione di misure strutturali di lungo periodo, sia con l'applicazione di misure straordinarie;

RITENUTO opportuno, anche in considerazione delle peculiari caratteristiche orografiche del territorio, favorevoli all'accumulo di agenti inquinanti soprattutto durante la stagione invernale, di dare seguito alla DGRV n. 836 del 06/06/2017, alla D.G.R.V. n. 238 del 02.03.2021, e alle misure di contenimento dell'inquinamento atmosferico contenute nella Disp. n 45 del T.T.Z. provinciale del 11/09/2025, e ai sensi dell'ultimo aggiornamento del P.R.T.R.A., DGRV n.377 del 15/04/2025 nonché al Disp. n 45 del T.T.Z. provinciale del 11/09/2025 allineato alla successiva nota Prot. Reg. n. 459766 del 17/09/25;

VISTI:

- la Legge Regionale 33/85 e ss.mm.ii. "Norme per la tutela dell'ambiente";
- il D.L.gs 267/2000, artt. 50 e 54, recante le competenze e le funzioni del Sindaco;-
- L.R. Veneto n. 11/2001 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
- la Legge 10/1991 "*Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia*";
- il D.P.R. n. 74/2013 "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192";

IN ATTUAZIONE di quanto previsto dall'art. 50 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, in merito ai poteri del Sindaco;

ORDINA

che dal **1° ottobre 2025 fino al 30 aprile 2026**, nel territorio comunale siano vigenti le seguenti limitazioni e obblighi, in attuazione delle misure, di cui all'Allegato "B" della Disposizione TTZ n. 45 del 11/09/2025 trasmesse dalla Provincia di Padova:

NEL PERIODO DAL 01/10/2025 AL 30/04/2026

LIVELLO "VERDE"

- divieto di sosta con **motore acceso** alle seguenti categorie di veicoli:
 - autobus, nella fase di stazionamento ai capolinea;
 - veicoli della categoria "N" "L" durante le fasi di carico/scarico delle merci;
 - autoveicoli in attesa ai passaggi a livello;
 - autoveicoli in coda "lunga" ai semafori ove presente la specifica segnaletica verticale;
- (Azione AG.1.a) **divieto assoluto* di combustione all'aperto di residui vegetali, anche di modiche quantità** e potenziamento dei controlli; (*) ai sensi del presente divieto, sono sempre fatte salve le prescrizioni di lotta obbligatoria fitosanitaria (D.Lgs n. 19/2021)

- c) (Azione E.7.a) **limitazione di falò tradizionali e fuochi d'artificio** (con classificazione F2, F3, F4, ai sensi del D.Lgs n. 123/2015 art.3 comma 2 lett. a, F1 sempre ammessi). Il numero massimo consentito è n. 2 due eventi* complessivi, prescrivendo il numero di falò/fuochi d'artificio previsti per l'evento, con modalità tali da contenere al massimo l'impatto sulla qualità dell'aria (con attenzione alle dimensioni, l'uso di biomassa ben stagionata e priva di residui, tipologia e quantità di fuochi d'artificio utilizzati). *chiarimento pervenuto con nota della Regione Veneto prot.n. 460440 del 17/09/2025, dove si precisa che: "i due eventi richiamati nell'azione operativa E.7.a in Appendice I all'aggiornamento del PRTRA, non vanno ricondotti ai singoli falò, ma all'insieme dei festeggiamenti tradizionali previsti in un Comune per una certa giornata (...)" ; entrambe le tipologie, falò e fuochi d'artificio, concorrono insieme a determinare il numero massimo di eventi ammessi, ricompresi all'interno di festeggiamenti tradizionali qualora promossi o autorizzati dall'Ente comunale;
 - d) (Azione E.3.a) **limite massimo di 19 °C** (con tolleranza di 2°C) per le **temperature medie** negli edifici classificati, ai sensi del DPR n. 412/1993, con le sigle E1, E2, E4, E5, E6, E7; (limitatamente ad asili nido e scuole dell'infanzia non si applica la riduzione di temperatura); **limite massimo di 17 °C** (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie negli edifici destinati ad attività industriali e artigianali classificati, ai sensi del DPR n. 412/1993, con la sigla E8; sono fatte salve le eccezioni di legge (DPR n. 74/2013);
 - e) (Azione E.3.c) obbligo di:
 - installazione di generatori di calore < = a 35 kW alimentati a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva "**4 stelle**" o **superiore** (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente n. 186 del 07/11/2017) e aventi emissioni di **polveri PP inferiori o uguali a 25 mg/Nm³**; (misura permanente anche oltre il periodo di riferimento del provvedimento d'attuazione);
 - installazione di generatori di calore di potenza > di 35 kW alimentati a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva "**4 stelle**" o **superiore** (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente n. 186 del 07/11/2017) e aventi emissioni di **polveri PP inferiori o uguali a 15 mg/Nm³**; (misura permanente anche oltre il periodo di riferimento del provvedimento d'attuazione);
- (Azione E.1.a) divieto di
- utilizzare generatori di calore ad uso civile a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva **inferiore a "3 stelle"** (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente n. 186 del 07/11/2017) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (divieto di utilizzo di generatori fino a due stelle comprese);
 - f) (Azione E.3.d) **obbligo di utilizzare**, nei generatori di calore a **pellet** di potenza termica nominale inferiore o uguale ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del Decreto Legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;
 - g) (Azione E.3.b) nelle more dell'emanaione di linee di indirizzo regionali, adottare provvedimenti o prevedere nei regolamenti comunali **l'obbligo di chiusura delle porte** comunicanti con l'esterno degli esercizi commerciali e assimilabili e dei pubblici esercizi ed edifici con accesso al pubblico, in presenza di impianti termici di climatizzazione attivati (classificazione degli edifici, ai sensi dell'art. 3 del DPR n. 412/1993, con le sigle E.2 E.3 E.4 E.5 E.6, E.7, E.8); è possibile derogare alla chiusura delle porte in presenza di dispositivi in grado di garantire un'efficacia equivalente a quella della chiusura delle porte, con un approccio sostenibile riguardo ai consumi energetici di tali dispositivi; (misura valida anche nel periodo di accensione degli impianti termici di climatizzazione estiva);
 - h) **potenziamento dei controlli** con particolare riguardo al rispetto delle limitazioni della circolazione veicolare, dell'utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto;

➤ **ATTIVAZIONE MISURE TEMPORANEE** tramite un **bollettino regionale di previsione** della qualità dell'aria e nitrati, **emesso da Arpav**, nelle giornate di **lunedì, mercoledì e venerdì**, nel periodo dal 01/10/2025 al 30/04/2026. Tali misure **entrano in vigore** il giorno successivo a quello di controllo e restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.



1) **PRIMO LIVELLO ALLERTA - "LIVELLO ARANCIONE"**

in caso di 4 giorni consecutivi misurati e previsti di superamento del limite di legge giornaliero del PM10 e si attiva a partire dal giorno successivo a quello di emissione del bollettino.

- a) divieto per tutti i veicoli di sostare con il **motore acceso**;
- b) (Azione E.7.a) **divieto** di:
 - **falò tradizionali, e fuochi d'artificio**, con classificazione F2, F3, F4 ai sensi del D.Lgs 123/2015 art 3 comma 2 lett. a);
 - **barbecue/preparazione di caldarroste** (utilizzanti combustibili solidi e all'aperto) afferenti ad attività economiche. Restano esclusi dai divieti i barbecue e la preparazione di caldarroste non afferenti ad attività economiche;
- c) (Azione AG.1.a) **divieto di assoluto* di combustione all'aperto di residui vegetali, anche di modiche quantità** e contestuale potenziamento dei controlli; (*) ai sensi del presente divieto, sono sempre fatte salve le prescrizioni di lotta obbligatoria fitosanitaria (D.Lgs n. 19 del 2021).
- d) (Azione E.3.d) **obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet** di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;
- e) (Azione E.3.c) obbligo di:
 - **installazione** di generatori di calore di potenza < = a 35 kW alimentati a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva "**4 stelle o superiore**" (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente n. 186 del 07/11/2017) e aventi emissioni di **polveri PP inferiori o uguali a 25 mg/Nm³**; (misura permanente anche oltre il periodo di riferimento del provvedimento d'attuazione);
 - installazione di generatori di calore di potenza > di 35 kW alimentati a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva "**4 stelle o superiore**" (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente n. 186 del 07/11/2017) e aventi emissioni di **polveri PP inferiori o uguali a 15 mg/Nm³**; (misura permanente anche oltre il periodo di riferimento del provvedimento d'attuazione);

(Azione E 1 a) divieto di

 - **utilizzare** generatori di calore ad uso civile a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva **inferiore a "4 stelle"** (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (divieto di utilizzo di generatori fino a tre stelle comprese)
- f) (Azione E.3.a) **limite massimo di 18 °C** (con tolleranza di 2°C) per le **temperature medie** negli edifici classificati, ai sensi del DPR n. 412/1993, con le sigle E1, E2, E4, E5, E6, E7 (limitatamente ad asili nido e scuole dell'infanzia non si applica la riduzione di temperatura); **limite massimo di 17 °C** (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie negli edifici destinati ad attività industriali e artigianali classificati, ai sensi del DPR n. 412/1993, con la sigla E8; sono fatte salve le eccezioni di legge (DPR n. 74/2013);
- g) (Azione E.3.b) nelle more dell'emanaione di linee di indirizzo regionali, adottare provvedimenti o prevedere nei regolamenti comunali **l'obbligo di chiusura delle porte** comunicanti con l'esterno degli esercizi commerciali e assimilabili e dei pubblici esercizi ed edifici con accesso al pubblico (classificazione degli edifici, ai sensi dell'art. 3 del DPR n. 412/1993, con le sigle E.2 E.3 E.4 E. 4, E.5 E.6, E.7 E.8; è possibile derogare alla chiusura delle porte in presenza di dispositivi in grado di garantire un'efficacia equivalente a quella della chiusura delle porte, con un approccio sostenibile riguardo ai consumi energetici

di tali dispositivi; (*misura valida anche nel periodo di accensione degli impianti termici di climatizzazione estiva*).

2) SECONDO LIVELLO ALLERTA – “LIVELLO ROSSO”

in caso di 10 giorni consecutivi misurati e previsti di superamento del limite di legge giornaliero del PM10 e si attiva a partire dal giorno successivo a quello di emissione del bollettino

- a) divieto per tutti i veicoli di sostare con il **motore acceso**;
- b) (Azione E.7.a) **divieto** di:
 - **falò tradizionali, e fuochi d'artificio**, con classificazione F2, F3, F4 ai sensi del D.Lgs 123/2015 art 3 comma 2 lett. a);
 - **barbecue/preparazione di caldarroste** (utilizzanti combustibili solidi e all'aperto) afferenti ad attività economiche. Restano esclusi dai divieti i barbecue e la preparazione di caldarroste non afferenti ad attività economiche;
- c) (Azione AG.1.a) **divieto di assoluto* di combustione all'aperto di residui vegetali, anche di modiche quantità** e contestuale potenziamento dei controlli; (*) ai sensi del presente divieto, sono sempre fatte salve le prescrizioni di lotta obbligatoria fitosanitaria (D.Lgs n. 19 del 2021).
- d) (Azione E.3.d) **obbligo di utilizzare**, nei generatori di calore a **pellet** di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;
- e) (Azione E 3 c) obbligo di:
 - **installazione** di generatori di calore di potenza < = a 35 kW alimentati a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva **"4 stelle" o superiore** (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente n. 186 del 07/11/2017) e aventi emissioni di polveri **PP inferiori o uguali a 25 mg/Nm³**; (misura permanente anche oltre il periodo di riferimento del provvedimento d'attuazione)
 - **installazione** di generatori di calore di potenza > di 35 kW alimentati a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva **"4 stelle" o superiore** (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente n. 186 del 07/11/2017) e aventi emissioni di **polveri PP inferiori o uguali a 15 mg/Nm³**; (misura permanente anche oltre il periodo di riferimento del provvedimento d'attuazione);

(Azione E 1 a) divieto di

 - **utilizzare** generatori di calore ad uso civile a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva **inferiore a "4 stelle"** (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (divieto di utilizzo di generatori fino a tre stelle comprese);
- f) (Azione E.3.a) **limite massimo di 18 °C** (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie negli edifici classificati, ai sensi del DPR n. 412/1993, con le sigle E1, E2, E4, E5, E6, E7 (limitatamente ad asili nido e scuole dell'infanzia non si applica la riduzione di temperatura); **limite massimo di 17 °C** (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie negli edifici destinati ad attività industriali e artigianali classificati, ai sensi del DPR n. 412/1993, con la sigla E8; sono fatte salve le eccezioni di legge (DPR n. 74/2013);
- g) (Azione E.3.b) nelle more dell'emanazione di linee di indirizzo regionali, adottare provvedimenti o prevedere nei regolamenti comunali **l'obbligo di chiusura delle porte** comunicanti con l'esterno degli esercizi commerciali e assimilabili e dei pubblici esercizi ed edifici con accesso al pubblico (classificazione degli edifici, ai sensi dell'art. 3 del DPR n. 412/1993, con le sigle E.2 E.3 E.4 E. 4, E.5 E.6, E.7 E.8; è

possibile derogare alla chiusura delle porte in presenza di dispositivi in grado di garantire un'efficacia equivalente a quella della chiusura delle porte, con un approccio sostenibile riguardo ai consumi energetici di tali dispositivi; (*misura valida anche nel periodo di accensione degli impianti termici di climatizzazione estiva*);

INFORMA:

che il meccanismo di attivazione, non attivazione e disattivazione delle misure temporanee di primo e secondo livello è previsto sulla base della verifica da parte di ARPAV dei dati di qualità dell'aria e delle previsioni meteorologiche più o meno favorevoli alla dispersione degli inquinanti.

Il lunedì, mercoledì e venerdì sono i giorni di controllo dei dati di qualità dell'aria sui giorni antecedenti.

Al raggiungimento dei livelli di allerta si attiveranno le misure temporanee il giorno successivo a quello di controllo e resteranno in vigore fino al giorno di controllo successivo.

In particolare, se nelle giornate di controllo di lunedì, mercoledì e venerdì, l'analisi da parte di ARPAV porterebbe ad una variazione in aumento del livello esistente (ovvero da verde ad arancio e da arancio a rosso), ma le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso e per il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti, il nuovo livello non si attiva e rimane valido il livello in vigore fino alla successiva giornata di controllo.

Il rientro da un livello di criticità qualunque esso sia (arancio o rosso) avviene se, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di controllo di lunedì, mercoledì e venerdì sui dati delle stazioni di riferimento, si realizza una delle due seguenti condizioni:

- *la concentrazione del giorno precedente il giorno di controllo è misurata al di sotto del valore limite di 50 µg/m³ e le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso ed il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti;*
- *si osservano due giorni consecutivi di concentrazione misurata al di sotto del valore limite di 50 µg/m³ nei quattro giorni precedenti al giorno di controllo.*

Il rientro al livello verde ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo.

- che il meccanismo di attivazione, non attivazione e disattivazione delle misure temporanee di ALLERTA è previsto a seguito di verifica, da parte di Arpav, dei dati di qualità dell'aria nella zona di riferimento e delle condizioni meteorologiche più o meno favorevoli alla dispersione degli inquinanti, comunicate al Comune;
- che il cittadino verrà avvisato, a seguito della comunicazione di Arpav ricevuta dal Comune, dell'attivazione dei vari livelli mediante pubblicazione di avviso sul portale comunale www.comune.pontelonogo.pd.it, ed eventuali altri strumenti informativi, al fine di adeguarsi alle misure previste dal presente atto;

RICORDA alle attività agricole di applicare le pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte, ove tali pratiche risultino tecnicamente fattibili ed economicamente sostenibili, quali la copertura delle strutture di stoccaggio liquami, e di applicare comunque durante tutto l'anno le corrette modalità di spandimento dei liquami e l'interramento delle superfici di suolo oggetto di applicazione dei fertilizzanti.

INVITA:

- il cittadino a verificare la classe di generazione emissiva del proprio generatore di calore a biomassa legnosa, facendo riferimento alla documentazione fornita dal produttore o consultando il proprio installatore;
- i titolari / gestori di attività commerciali e assimilabili (negozi, magazzini di vendita, supermercati ed esposizioni) a tenere chiuse le porte di accesso ai rispettivi locali per diminuire la necessità di riscaldamento degli stessi;

SANZIONI

- Salvo che il fatto costituisca illecito o reato, le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa **da € 25,00 ad € 500,00** ai sensi dell'art. 7 bis, comma 1

bis del D.Lgs. 267/2000, da applicarsi con le procedure stabilite dalla L. 689/1981. Il servizio di Polizia Locale provvederà ad effettuare attività di vigilanza e controllo a quanto disposto dalla presente Ordinanza con modalità idonee ad assicurane l'efficacia.

- Gli organi di polizia stradale, di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento. A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada. In particolare, chiunque, violando le limitazioni previste, circoli nel territorio di applicazione del provvedimento con veicoli appartenenti relativamente alle emissioni inquinanti a categorie inferiori a quelle prescritte, è soggetto ad una sanzione amministrativa pari ad **euro 168,00** (art. 7 co. 13 bis del D.Lgs 30/04/1992n.285). Se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla data di accertamento o dalla notificazione del verbale viene applicata la misura agevolata pari a **euro 117,60**. Sono fatti salvi aggiornamenti degli importi ai sensi dell'art. 195 comma 3 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285. In caso di reiterazione della violazione nel biennio, è prevista la sanzione amministrativa accessoria della **sospensione della patente di guida da 15 a 30 giorni**, ai sensi delle norme previste al capo I, sezione II, del titolo VI del Codice della strada.

DISPONE

- che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso.
- che venga trasmesso:
 - alla Prefettura UTG di Padova
 - alla Polizia di Stato
 - alla Stazione Carabinieri di Codevigo;
 - all'Azienda Ulss 6 - Euganea;
 - all'ARPAV;
 - alla Provincia di Padova;
 - al Settore/Area III[^] LLPP-Manutenzioni – Patrimonio – Edilizia privata Ambiente – Ecologia - SUAP
 - al Settore/Area I[^] - servizio di Polizia Locale

INFORMA

- che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al T.A.R. Veneto, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 gg. o entro 120 gg., decorrenti dalla data di notifica della presente Ordinanza.

Il Sindaco

Dott.ssa Lisa Bregantin